

## CONFLITTO DI INTERESSI

### SI1155B- SALVATORE MARGIOTTA -SOTTOSEGRETARIO DI STATO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – PARERE POST CARICA

Roma, 28 luglio 2021

**Oggetto:** *richiesta di parere relativamente al regime delle incompatibilità post carica ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", pervenuta in data 8 luglio 2021*

Illustre Senatore,

in data 8 luglio 2021 è pervenuta in Autorità una nota con la quale la S.V. richiede un parere in ordine alla compatibilità tra la carica di Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti, da Lei ricoperta sino al 13 febbraio 2021, e l'assunzione dell'incarico di componente del Collegio Consultivo Tecnico ex articolo 6, decreto legge 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nell'ambito dei lavori per la realizzazione delle opere di cui alla gara di appalto CUP G11E17000070005 – CIG 80750237C7, indetta in data 23 ottobre 2019 dal Consorzio di Bonifica di Piacenza.

In relazione a tale richiesta l'Autorità, nella riunione del giorno 27 luglio 2021, ha deliberato il seguente parere.

L'incarico in esame è da ricondurre alla fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*) della legge 20 luglio 2004, n. 215, disposizione a sua volta richiamata dall'articolo 2, comma 4, della medesima legge, in base al quale *"l'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta"*.

Al riguardo, l'Autorità ha costantemente ritenuto che la disposizione in esame sia essenzialmente intesa ad escludere in radice anche la mera eventualità che l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla carica di governo possa essere influenzato o distorto dall'interesse del titolare a preconstituirsì benefici futuri, ad esempio in termini di incarichi successivi alla cessazione della carica governativa. In questo senso, l'elemento di discontinuità introdotto dal legislatore nei rapporti tra gli ex titolari di carica e gli enti o le società che operino prevalentemente nei settori interessati dalle specifiche funzioni esercitate nel corso del mandato governativo, è finalizzato a salvaguardare l'imparzialità dell'azione pubblica, che rappresenta il principio cardine della disciplina sul conflitto di interessi.

L'indagine sugli elementi della connessione e della prevalenza, di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 20 luglio 2004, n. 215, è finalizzata a verificare quali siano i settori di attività prevalente delle società o degli enti a favore dei quali o presso i quali dovrà essere svolto l'incarico, indagando se sussistano, per tali attività, profili di connessione con le funzioni e le competenze istituzionali del titolare di carica.

La valutazione si concentra sull'analisi astratta delle attribuzioni della carica governativa, accertandone l'idoneità a coinvolgere quegli stessi settori nei quali le società o gli enti operano in via prevalente, verificando altresì se possa sussistere, in fatto, un legame fra le attribuzioni del titolare di carica e gli enti o le società interessati (attraverso, ad esempio, il potere di nominare i vertici oppure per effetto di pregressi rapporti contrattuali delle società o degli enti con il dicastero interessato).

Nei numerosi precedenti condotti dall'Autorità in tema di divieti post carica, i requisiti della connessione e della prevalenza sono stati ampiamente approfonditi. Con riferimento alla connessione, è stato ritenuto che l'analisi non possa esaurirsi nell'accertamento della mera coincidenza di materie, ma debba essere condotta anche avendo riguardo all'eventuale esercizio di poteri pubblici e di funzioni esercitate sulle società o nei settori in cui esse operano, nonché ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra le parti. Con riguardo alla prevalenza, l'analisi deve invece essere effettuata considerando il peso delle attività connesse rispetto al complesso delle attività societarie o dell'ente interessato.

Nel caso di specie, tenuto conto delle attribuzioni a Lei delegate in qualità di Sottosegretario di Stato con il Decreto 5 agosto 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'applicazione dei criteri sopra indicati conduce a ritenere che non sussistano impedimenti all'assunzione dell'incarico sopra richiamato.

L'incarico di componente del Collegio Consultivo Tecnico di cui trattasi, infatti, inerisce alla realizzazione di lavori di competenza del Consorzio di Bonifica di Piacenza che, in quanto tali, esulano dall'ambito delle competenze del Ministero presso il quale la S.V. ha ricoperto la carica di Sottosegretario di Stato. Vale in particolare, a tale proposito, rammentare che le materie attinenti alla bonifica rientrano tra le competenze trasferite alle regioni e che il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), non ha poteri di vigilanza né di altro genere sui Consorzi di bonifica.

Si osserva, inoltre, che in virtù delle deleghe a Lei conferite con il sopra richiamato decreto ministeriale (attinenti essenzialmente alle materie delle grandi dighe e delle opere di rilievo strategico nazionale), emerge come la S.V. non sia stata chiamata a trattare temi concernenti i settori nei quali operano prevalentemente le imprese aggiudicatrici. Del pari, non risulta che, in ragione della carica di governo, Le siano stati attribuiti poteri autoritativi, amministrativi o di regolazione in tali settori.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che l'assunzione, nei dodici mesi successivi alla cessazione della carica di governo, dell'incarico di cui alla richiesta di parere in oggetto, non sia idonea ad integrare una violazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 4, l. n. 215/2004.

Si rende noto che il presente parere, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma del Regolamento sul conflitto di interessi, è soggetto alla pubblicazione sul bollettino dell'Autorità, salve *"eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate"*.

Si chiede pertanto alla S.V. di comunicare a questa Autorità, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del parere, la sussistenza di eventuali esigenze di riservatezza, motivandone le specifiche ragioni.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Filippo Arena*